

ACCERTAMENTO

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina del transfer pricing

di **Massimiliano Tasini**

Sono tanti e interessanti gli spunti di riflessione che emergono dalla lettura della approfondita motivazione della sentenza resa dalla [Corte di Cassazione, Quinta Sezione Tributaria, n. 29306 del 14.11.2018](#), con la quale ogni motivo di appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria è stato rigettato.

Il caso riguarda una **società di capitali residente in Italia** che cede prodotti chimici alla propria controllata svizzera, la quale a sua volta li cede ad una società asiatica.

Per l'Agenzia delle Entrate, il prezzo praticato dalla società italiana sarebbe stato **inferiore al valore normale**, come determinato ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, Tuir](#), d'onde la ripresa a tassazione.

Una prima questione attiene alla natura dei rilievi da **transfer pricing**. La società aveva fatto presente che ogni intento elusivo sarebbe stato da escludere, tenuto conto che la stessa, ma anche il Gruppo in generale, produceva perdite: secondo l'Agenzia, in effetti, l'intento elusivo era per tale motivo da escludersi.

La Corte approfitta della questione per osservare come, a dispetto della tesi meno recente (**Cass. n. 15642/2015; Cass. n. 17955/2013; Cass. n. 9709/2015**), deve ritenersi che l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) non abbia affatto natura antielusiva, con la conseguenza che l'Amministrazione deve solo dimostrare l'esistenza del **rapporto di controllo** nonché la divergenza tra **prezzo praticato** e **valore normale** e non anche la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall'[articolo 37 bis D.P.R. 600/1973](#) (oggi trasfusi, pur con modificazioni, nell'[articolo 10 bis L. 212/2000](#)), ovvero che l'operazione infragruppo sia priva di valida ragione economica e che non abbia comportato un risparmio di imposta (in questo senso: **Cass. n. 9673/2018, Cass. n. 30149/2017 e Cass. n. 13387/2016**).

Una seconda questione attiene alla prova "*principe*" sui cui l'Agenzia ha fondato la ripresa, ovvero un **listino prezzi privato**, consegnato dall'amministratore della società durante la verifica. Sul punto, la Corte, con riferimento al tenore letterale dell'[articolo 9 Tuir](#), nega recisamente tale possibilità, aggiungendo peraltro che nel caso di specie il listino privato faceva riferimento ai prezzi al consumatore e non a quelli praticati dal produttore al distributore.

In terzo luogo, il fatto che con la consegna di tale listino l'**amministratore non abbia formulato rilievi o osservazioni non può costituire implicita ammissione** della accettazione dei prezzi di quel listino ai fini della quantificazione del valore normale. È questo un punto molto delicato, poiché in più occasioni la Corte ha in qualche modo valorizzato alcuni comportamenti assunti dal contribuente durante la verifica fiscale, rafforzando la tesi erariale.

Vi è infine tutta una serie di argomentazioni dedotte dall'Agenzia a supporto della validità del valore normale determinato avendo a riferimento il listino prezzi privato. Si tratta, in tutta evidenza, di questioni di merito, rispetto alle quali la "valutazione" offerta dalla Corte non può che muoversi nello stretto ambito dell'omessa o insufficiente motivazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, ai sensi dell'[articolo 360, n. 5](#), c.p.c. (peraltro, nella pregressa versione).

Sul punto, la Corte premette che il **Giudice di merito** ha per contro fornito una "*motivazione analitica, congrua e convincente*" in ordine alla correttezza dei prezzi applicati dalla società italiana, senza che possa ritenersi violato il criterio del valore normale.

Tra tali argomenti, alcuni sembrano particolarmente **interessanti**:

- è stata fornita la dimostrazione che la società distributrice ha applicato **prezzi di vendita di poco superiori a quelli di acquisto**, a conferma che il margine ritraibile da tali commesse era assai limitato;
- è stata dedotta l'esistenza di **perdite societarie**, che sul piano indiziario lasciano supporre la mancanza di intento elusivo;
- è stato fatto rilevare che **la società svizzera non fruiva di regimi fiscali agevolativi**;
- è stato dedotto che la **vendita**, talora intervenuta a prezzi addirittura inferiori al costo di produzione, era giustificata dal fatto che **l'interruzione del ciclo produttivo avrebbe comportato perdite anche maggiori**.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >